



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 333 / 2015

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA COSTA BIOENERGIE S.R.L. RELATIVO ALL' AMPLIAMENTO DEL COSTRUENDO DEPOSITO DI OLI MINERALI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNO STOCCAGGIO DI GPL DI MC. 9000 DA REALIZZARSI IN COMUNE DI CHIOGGIA, IN LOC. VAL DA RIO

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010.

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;
- ii. la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
- iii. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n° 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione;
- iv. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- v. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;

- vi. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 49336 del 16/06/2014 con cui la ditta Costa Bioenergie S.r.l., con sede legale in Chioggia, Via Maestri del Lavoro 50, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di ampliamento del costruendo deposito di oli minerali mediante realizzazione di uno stoccaggio di gpl di mc. 9000;

Constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 8 lett. g) "*stoccaggio di petroli, prodotto petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974 n. 256 con capacità superiore a 1000 mc*" e lett. t) in quanto modifica estensione della precedente tipologia, e pertanto la provincia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art.20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ai sensi della DGRV n. 575 del 03.05.2013;
- ii. la Ditta ha provveduto in data 20.06.2014 alla pubblicazione al BUR dell'avviso di avvenuta trasmissione da parte del proponente alla Provincia di Venezia del progetto e dello studio preliminare ambientale e la relativa documentazione;

Dato atto che:

- i. con nota prot. n. 64755 del 01.08.2014 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n. 72561 del 04.09.2014;
- ii. sono pervenuti i pareri della Capitaneria di Porto di Chioggia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisiti agli atti rispettivamente con prot. n. 59141 del 14.07.2014 e prot. n. 64344 del 31.07.2014, che evidenziavano delle criticità in merito alla realizzazione dell'intervento, ed in particolare per quanto concerne gli aspetti legati alla mancata previsione nel vigente piano regolatore portuale della specifica attività.
- iii. sulla base dei predetti pareri e su considerazioni di tutela e sicurezza ambientale legate al transito ed operatività delle navi gasiere, è stata data comunicazione alla ditta, con nota prot. n. 83977 del 10.10.2014, di non accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. Lo studio preliminare ambientale infatti risultava carente di contenuti inerenti i possibili effetti ambientali derivanti dalla circolazione di navi gasiere nel porto;
- iv. con nota acquisita agli atti con prot. n. 87138 del 21.10.2014 la ditta richiede proroga di 40 giorni, rispetto al termine fissato, al fine di poter presentare alla Provincia di Venezia un documento integrativo esaustivo avente ad oggetto il traffico acqueo nel Porto di Chioggia delle navi gasiere e dei possibili elementi di rischio ambientale correlati;
- v. con nota prot. n. 90771 del 31.10.2014 sono stati concessi ulteriori 40 giorni di proroga per la consegna della documentazione integrativa;
- vi. con nota acquisita agli atti con prot. n. 92919 del 06.11.2014 sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto. Il parere evidenzia la necessità di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;
- vii. il predetto parere è stato trasmesso alla ditta proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, con nota protocollo n. 97576 del 20.11.2014, per la presentazioni di eventuali osservazioni;
- viii. con nota acquista agli atti con prot. n. 99536 del 27.11.2014 la società Costa Bioenergie S.r.l. risponde alla nota 83977 del 10.10.2014, e trasmette una relazione integrativa sulla sicurezza ambientale in merito all'attività di deposito gpl, redatto in collaborazione con l'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO), e condiviso con Relatori del C.T.R. dei VV.F e con ARPAV;

- ix. con nota acquisita agli atti con prot. n. 103010 del 09.12.2014 la ditta Costa Bioenergie S.r.l. ha inviato le proprie controdeduzioni alle osservazioni della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;
- x. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota acquisita agli atti con prot. n. 1354 del 08.01.2015, comunica, la procedibilità dell'iter istruttorio autorizzativo in capo al Ministero stesso ed evidenzia la necessità che la Società Costa Bioenergie avvii anche l'iter istruttorio relativo al rilascio della concessione demaniale marittima per il collegamento tra il deposito di gas a terra e la zona di scarico da nave
- xi. la Commissione V.I.A. provinciale ha svolto un'istruttoria in merito all'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni fornite dalla ditta riportate nel parere allegato al presente provvedimento;
- xii. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni e delle controdeduzioni risulta sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte della Commissione VIA;
- xiii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la relazione di Screening per l'incidenza Ambientale, relativa all'intervento in parola;
- xiv. la Commissione VIA provinciale nella seduta del 28.01.2015 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA condizionato all'approvazione da parte dell'autorità competente delle necessarie varianti conseguenti all'introduzione del traffico di navi gasiere alla struttura organizzativa e gestionale del porto, emergenti dal piano di sicurezza, acquisito agli atti con protocollo n. 8754 del 30.01.2015;
- xv. con numero di serie 01121796461357 del 20.12.2013 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. n. 49336 del 16.06.2014 e relativo a ampliamento del costruendo deposito di oli minerali mediante realizzazione di uno stoccaggio di gpl di mc. 9000, **condizionato all'approvazione da parte dell'autorità competente delle necessarie varianti conseguenti all'introduzione del traffico di navi gasiere alla struttura organizzativa e gestionale del porto, emergenti dal piano di sicurezza**, per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 8754 del 30.01.2015 che fa parte integrante della presente determinazione.
2. L'esclusione dalla procedura di V.I.A. è subordinata all'adempimento da parte della ditta delle prescrizioni di seguito riportate:
 - a. Siano inviate alla Provincia di Venezia le eventuali varianti alla struttura organizzativa e gestionale del Porto di Chioggia conseguenti dall'introduzione delle navi gasiere;
 - b. Con riferimento al rumore, sia in fase di cantierizzazione che in fase di esercizio siano condotte delle campagne di misure atte a consolidare e confermare il previsionale acustico ed il contenimento dei livelli rumorosi entro i limiti di legge. In caso di loro superamento siano adattate tutte le misure necessarie alla loro mitigazione.
3. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo a ampliamento del costruendo deposito di oli minerali mediante realizzazione di uno stoccaggio di gpl di mc. 9000., acquisito agli atti con protocollo n. 49336 del 16/06/2014.
4. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
5. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

6. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della provincia di Venezia dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni ed interruzioni previste per legge e fissato al 09.03.2015, risulta rispettato.
7. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
8. Il presente provvedimento viene inviato mezzo PEC alla ditta Costa Bioenergie S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di Chioggia, alla Regione del Veneto - Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia, al Ministero dello Sviluppo Economico.
9. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Provincia di Venezia al seguente indirizzo: www.politicheambientali.provincia.venezia.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente